

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRONCHI, GIRAUDO e NOE'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1970

Modifiche all'ordinamento del Centro italiano per i viaggi di istruzione della gioventù (CIVIS) e della Casa internazionale dello studente

ONOREVOLI SENATORI. — Il Centro italiano viaggi istruzione studenti (CIVIS) è stato istituito con legge 25 luglio 1952, n. 1127, mentre le successive leggi 15 gennaio 1955 e 5 novembre 1962 hanno integrato la primitiva disposizione legislativa sia modificando la composizione del consiglio di amministrazione, sia attribuendone i compiti, sia stabilendo i contributi dello Stato che ora sono di lire 50 milioni a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e di lire 50 milioni a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Dopo molti anni di ottimo funzionamento appare necessario che il CIVIS — anche in considerazione di numerose e notevoli richieste di intervento che per motivi statutari ha dovuto declinare — si adegui nelle sue precipue finalità non limitando la sua attività solo al settore studentesco, ma spaziando nella più ampia visione del mondo giovanile.

Ciò anche in considerazione dei compiti che nel futuro sarà costretto a svolgere, nel più stretto e coerente collegamento, con l'organismo pubblico per la gioventù — la costituzione del quale è in fase avanzata di studio —, il quale organismo dovrà provvedere, parzialmente con diretta gestione ed

in parte coordinando istituzioni specializzate già esistenti, a realizzare in Italia una idonea politica per la gioventù.

A tali concetti si riferisce l'articolo 1 del presente disegno di legge, a modifica degli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1955, n. 487.

La conseguenza logica di una tale più adeguata impostazione sarebbe stata la modifica *in toto* della composizione del consiglio di amministrazione per ridurre la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato e dare invece più largo spazio alla componente giovanile, così come più volte ha auspicato la stessa amministrazione del CIVIS.

In effetti appare per ora più opportuno — in questa fase transitoria — attendere che si realizzi l'Ente per la gioventù, in modo da non pregiudicare, con passi avventati, una rappresentanza del mondo dei giovani che dovrà essere la più idonea — qualitativamente e quantitativamente — per assicurare il coordinamento cui si è fatto cenno.

Pertanto con l'articolo 2 si propone che del consiglio di amministrazione facciano parte anche un rappresentante del Ministero

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del turismo e dello spettacolo ed un rappresentante del personale.

Nel primo caso l'integrazione è resa necessaria dal fatto che la sempre maggiore estensione dell'attività del CIVIS ha determinato costanti rapporti con il Ministero del turismo e dello spettacolo e, pertanto, è indispensabile che un suo rappresentante segga nel consiglio di amministrazione per una più agevole azione di coordinamento e di promozione; nel secondo caso è bene che il personale, il quale sin qui ha dato dimostrazione di profondo attaccamento all'ente e di particolare capacità, abbia un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione specie ora che, con l'accordo dei Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, si è potuto definire un regolamento organico concordato con lo stesso personale, regolamento che, oltre a precisare funzioni e responsabilità particolari, offre una tranquillità di progressione economica e di carriera; in sostanza con le misure suggerite si intende interessare sempre di più il personale alla vita dell'ente.

Con l'articolo 3 si prevede la costituzione di una giunta esecutiva, indispensabile per poter rendere più agevole l'attività amministrativa dell'ente.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 si riferiscono alla Casa internazionale dello studente.

La Casa fu costruita in Roma con legge 13 marzo 1958, n. 309, la quale, nello stabilire in 900 milioni le spese necessarie per la costruzione e l'arredamento, indicava anche che la gestione sarebbe stata affidata al CIVIS, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La Casa internazionale dello studente ha iniziato la sua attività nel 1960 e da allora ha svolto una intensa azione di assistenza soprattutto in favore dei borsisti stranieri del Governo italiano e di quelli provenienti da Paesi africani che effettuano i loro studi in Italia con borse di studio della Comunità europea, nonché in favore di studenti italiani che non riescono a trovare adeguata ospitalità presso la Casa dello studente dell'Università di Roma.

La Casa internazionale dello studente non si limita a fornire il vitto e l'alloggio ma,

utilizzando particolari attrezzature di cui provvidamente fu dotata, assicura anche delle interessanti prestazioni di carattere culturale ed assistenziale.

La Casa internazionale opera quindi essenzialmente per i borsisti, e di conseguenza è costretta a mantenere le rette ad un livello sopportabile in relazione al valore medio delle borse di studio.

Ciò, malgrado una rigida ed oculata amministrazione e l'aumento delle rette dei non borsisti, a valere dall'anno 1969-70, ha fatto registrare un *deficit* che negli ultimi anni ha raggiunto le seguenti cifre:

anno 1964	L. 32.476.355
» 1965	» 28.108.705
» 1966	» 21.000.000
» 1967	» 10.252.321
» 1968	» 24.531.036
» 1969	» 62.000.000 (*)

(*) Previsione al 15 ottobre 1969.

A determinare tale passivo ha contribuito anche la necessità di provvedere adeguatamente al personale, per il quale è in corso di approvazione un apposito regolamento.

Poichè nella legge istitutiva non fu stabilita la figura giuridica della Casa internazionale dello studente nè furono assicurati contributi per la sua gestione nè tanto meno mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria le cui spese sono notevoli in relazione alla ampiezza dell'edificio, il passivo, cui innanzi si è fatto cenno, ha pesato sul non ricco bilancio del CIVIS con la conseguenza che il CIVIS stesso, per soddisfare agli impegni derivanti dalla gestione della Casa internazionale dello studente, ha dovuto, nel corso degli anni, limitarsi nella impostazione dei programmi relativi ai suoi fini istituzionali.

Tutto ciò non può durare senza che, col passare del tempo, si giunga al paradosso che per assicurare il buon funzionamento della Casa internazionale dello studente si debbano eliminare tutte le attività proprie del CIVIS. Ciò non era evidentemente nelle intenzioni del legislatore e non può coincidere con le esigenze delle amministrazioni più direttamente interessate, quali i Mini-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

steri della pubblica istruzione e degli affari esteri.

In considerazione di quanto sopra, l'articolo 4 stabilisce che la Casa internazionale dello studente ha personalità giuridica di diritto pubblico, l'articolo 5 sancisce la gestione autonoma della Casa internazionale dello studente retta da un consiglio di amministrazione suo proprio.

L'articolo 6 equipara la Casa internazionale ai collegi universitari ai fini della erogazione dei contributi previsti per l'assistenza e per l'edilizia assistenziale universitaria, perchè in effetti si tratta di un ente che, come è stato chiarito, opera in favore di studenti universitari e svolge in questo campo attività anche più complete che non le altre case dello studente.

Con l'articolo 7 si autorizza il Ministero della pubblica istruzione ad erogare, a partire dal 1° gennaio 1969, un contributo annuo di lire 50.000.000; ciò per evitare che, una volta assunta una propria personalità giuridica, la Casa internazionale non sia in condizione di svolgere adeguatamente le sue funzioni.

Con l'articolo 8 si autorizzano le assunzioni in bilancio degli oneri previsti.

Onorevoli senatori, ci auguriamo che la presente relazione sia stata sufficiente a spiegare i motivi per i quali ci siamo permessi di presentare l'attuale disegno di legge e siamo certi che la validità delle argomentazioni non sfuggirà alla vostra valutazione.

D'altra parte in tutte le Nazioni che pretendono di svolgere una funzione di guida nella divulgazione della cultura e della scienza — l'Italia non è in stato di inferiorità rispetto alle altre — le case internazionali dello studente sono agevolate in misura eccezionale per consentire agli stranieri un soggiorno soddisfacente e le migliori possibilità di applicazione nello studio e nella ricerca. In Italia sino ad ora ci si è limitati a costruire una casa, ma non si sono obiettivamente create le condizioni migliori perchè tale istituzione possa rispondere allo scopo per il quale è sorta; perciò, sia pure parzialmente e dopo aver constatato i buoni risultati conseguiti, si tenta ora di stabilire un aspetto più organico.

Ci rimettiamo al vostro giudizio nella speranza che si possa giungere ad una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e l'articolo 1 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« È istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione della gioventù (CIVIS). Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro ha il compito di incoraggiare e di organizzare gite di istruzione all'interno ed all'estero per la gioventù italiana e di giovani stranieri in Italia, nonchè di attuare ogni iniziativa intesa a stabilire e ad estendere le relazioni tra studenti italiani e stranieri ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, l'articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, e l'articolo 1 della legge 5 novembre 1962, n. 1607, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« Il CIVIS è retto da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri dei quali:

- a) cinque designati dal Ministro della pubblica istruzione;
- b) tre designati dal Ministro degli affari esteri;
- c) uno designato dal Ministro dell'interno;
- d) uno designato dal Ministro del tesoro;
- e) uno designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- f) due in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, designati rispettivamente dalla prima e seconda sezione del Consiglio stesso;
- g) uno studente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione sen-

tite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie;

h) un rappresentante designato dal personale.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli affari esteri.

Il Ministro della pubblica istruzione designa il presidente tra i membri di cui alle lettere *a)* ed *f)*; un vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, è così integrato:

« *g)* elegge nel suo seno una giunta esecutiva di non più di sette membri di cui fanno parte di diritto il presidente, il vice presidente ed il direttore, e ne stabilisce i compiti ».

Art. 4.

La Casa internazionale dello studente, costruita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309, ha personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

La Casa internazionale dello studente è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

a) dal presidente del CIVIS, che ne sarà il presidente;

b) dai membri della giunta esecutiva del CIVIS;

c) da due studenti, ospiti della Casa, designati dagli altri studenti residenti nella Casa stessa;

d) da un rappresentante degli impiegati e da un rappresentante degli operai della Casa, disgiuntamente designati dal personale.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli affari esteri.

I poteri del Consiglio sono quelli stessi fissati per il Consiglio di amministrazione del CIVIS; i revisori, quelli stessi nominati per il CIVIS.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente ed una giunta esecutiva di non più di tre membri.

Il direttore della Casa internazionale dello studente svolgerà le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva ed avrà voto consultivo.

Art. 6.

La Casa internazionale dello studente è equiparata ai collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ai fini della erogazione dei contributi previsti per l'assistenza e per l'edilizia assistenziale universitaria.

Art. 7.

Per il funzionamento e per le opere di manutenzione ordinaria della Casa internazionale dello studente il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare annualmente — a partire dal 1° gennaio 1969 — un contributo di lire 50.000.000.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1970 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.